



COMUNE DI TAMBRE
Provincia di Belluno

COPIA

Deliberazione n. 15 del 21.08.2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 20.00 nella Casa Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono oggi convocati a seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FACCHIN Oscar
BONA Oberdan
BONA Sara
BORTOLUZZI Yuri
COSTA Ueli
BORTOLUZZI Sandro
FULLIN Alessandro
TOTALE

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
6	1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Nicoletta MAZZIER la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Oscar FACCHIN assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione.

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).-

Il Sindaco illustra le caratteristiche principali delle tre imposte disciplinate nel Regolamento concernente l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Precisa che si è reso necessario redigere un unico Regolamento, relativo alla IUC.

Il consigliere Sandro Bortoluzzi chiede una precisazione con riferimento all'articolo 29, inerente la TARI, ossia se l'imposta sia ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, "al 30%" oppure del "30%" per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza superiore a chilometri uno dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.

Il Sindaco conferma la correttezza di quanto indicato al comma 2 del citato articolo 29, ossia che l'imposta è ridotta "al 30%".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 24.04.2012 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U.;

RILEVATO che il Regolamento I.M.U. come sopra approvato, a causa dell'evolversi della normativa statale in materia è da ritenersi non più adeguato e pertanto necessita di abrogazione e nuova stesura;

VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura, tra l'altro, può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 6 Consiglieri comunali;

DELIBERA

- 1) di abrogare il Regolamento per la disciplina dell'I.M.U. approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 24.04.2012;
- 2) di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" formato da: "Capitolo 1 – Disciplina generale", "Capitolo 2 – IMU", "Capitolo 3 – TASI" e "Capitolo 4 – TARI" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 6 Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

%%*

PARERI EX ART. 49 c. 1 T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267

<p>Regolarità Tecnica:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Carmen FACCHIN</p>	<p>Regolarità contabile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Carmen FACCHIN</p>
---	--

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Oscar FACCHIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Nicoletta MAZZIER

SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, l'affissione in data odierna della presente deliberazione

Tambre, 09 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Edi PETERLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line del Comune il 09 SET. 2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in ottemperanza all'art 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000

Tambre, 09 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Nicoletta MAZZIER

Copia conforme all'originale.

Tambre, 09 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicoletta MAZZIER

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo On Line il _____ e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000

Tambre, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicoletta MAZZIER